

# Rapporto al messaggio 4112

Della Commissione della legislazione sul messaggio 19 maggio 1993 concernente la modifica della legge sul demanio pubblico

## 1. GENERALITA'

La presente modifica della legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986, così come é proposta dal Consiglio di Stato, si propone tre finalità:

- dare una soluzione al problema delle derelizioni , rispetto all'attuale automatismo del loro trasferimento al demanio pubblico cantonale con le relative conseguenze di manutenzione e di destinazione ;
- la necessità di rivedere la parte finanziaria della legge attraverso una adattamento delle tasse percepite ;
- la revisione delle procedure in materia edilizia per operare un'armonizzazione nel settore .

Si realizzerebbe così una migliore efficienza dell'esecutività della legge , specie in rapporto alla gestione dei beni demaniali .

## 2 . LAVORI COMMISSIONALI

L'esame del progetto di modifica di legge , accompagnato dal messaggio n . 4112 del Consiglio di Stato, ha impegnato la Commissione della legislazione durante quattro sedute .

Sono stati in particolare sentiti gli avv Vinicio Malfanti (caposezione) e Loris Bianchi della Sezione economico - amministrativa del Dipartimento del territorio che hanno illustrato gli scopi ed i contenuti delle modifiche proposte fornendo le opportune delucidazioni richieste dai commissari .

Dopo la discussione sulla prima serie di articoli il relatore ha nuovamente incontrato l'avv . Malfanti per un supplemento di informazioni e di chiarimenti di cui ha reso noto l'esito alla Commissione per iscritto .

La Commissione ha pure preso conoscenza della lettera 18 agosto 1993 dell'Associazione dei comuni urbani ticinesi (ACUTI) e di quella del Segretariato agricolo datata 3 settembre 1993 in rapporto , rispettivamente , agli art . 5a cpv . 2 e 20 del progetto di modifica in oggetto , di cui si dirà nel successivo commento .

La Commissione concorda con l'opportunità della modifica legislativa presentata votandone l'entrata in materia senza opposizione , riservandosi tuttavia alcuni cambiamenti , sia di forma che di sostanza , che vengono motivati nel successivo commento .

Essa ritiene inoltre di dover ripristinare integralmente , per ragioni di chiarezza , le marginali ad ogni singolo articolo della proposta di modifica legislativa , parzialmente abbandonate nel testo che accompagna il messaggio .

## 3. COMMENTO AGLI ARTICOLI EMENDATI DALLA COMMISSIONE

### **Art . 5a cpv . 2 - (cose senza padrone per derelizioni)**

Aggiunta in fine:

"( . . . ) riservata la ripetizione delle spese per tale manutenzione" .

La Commissione si é soffermata sulla problematica sollevata dall'ACUTI in rapporto al cpv . 2 del nuovo art . 5a che prevederebbe , a carico dei comuni competenti per giurisdizione territoriale relativa alle proprietà estinte per derelizione , il compito generalizzato di manutenzione delle stesse , ciò che potrebbe in certi casi determinare per questi comuni oneri e responsabilità non indifferenti .

La Commissione rileva anzitutto come tali compiti comunali siano da intendere come quelli afferenti alla "tutela dell'ordine pubblico", limitati cioè alla manutenzione ordinaria (ad esempio taglio dell'erba e sistemazione delle aiuole, pulizia e battitura del fondo stradale, regolamentazione e segnaletica, ecc.), mentre la manutenzione straordinaria (ossia che eccede quella ordinaria come costruzione di manufatti, opere di soprastruttura e sottostruttura, ecc.) rimane di competenza del Cantone.

La Commissione, dopo ampia discussione, e con i suddetti considerandi, si è pronunciata per la formulazione sopra enunciata, ritenuta la meno restrittiva e pertanto meglio atta a coprire l'intera casistica.

### **Art. 7 cpv. 3 (Acquisto e estinzione della demanialità)**

#### Aggiunta in fine:

"( . . . ), riservate le disposizioni della legge di espropriazione".

Con questa completazione del cpv. 3 dell'art. 7 la Commissione ha inteso richiamare esplicitamente le norme applicabili in caso di espropriazione allo scopo di evitare il pericolo di abusi a danno dei privati espropriati.

Comunque l'applicazione di questo articolo è limitata a superfici di terreno ridotte per estensione (al massimo 500 mq per i fondi edificabili) e per valore reale (al massimo fr. 10'000. - -).

### **Art. 11 cpv. 2 (Autorità competenti)**

#### Modifica:

"Le concessioni che durano oltre venti anni . . .".

La Commissione ritiene di dover mantenere il limite temporale di vent'anni per le concessioni di competenza del Consiglio di Stato previsto dall'art. 11 cpv. 2 della vigente legge poiché esso non pregiudica ai concessionari la garanzia di durata per gli investimenti che essi sono chiamati ad assumere.

Per concessioni di durata superiore cambia infatti la competenza del concessionante che passa al Gran Consiglio, il quale è comunque sempre competente per le concessioni "che implicano disposizioni importanti del demanio".

### **Art. 20 cpv. 1 (Tasse - ammontare)**

#### Modifica dei nuovi massimi proposti:

- a) fino a fr. 120. - - per mq all'anno (e togliere "e/o le utilizzazioni di aree per l'esercizio di commerci", v. lett. g.);
- b) fino a fr. 6'000. - - all'anno "a seconda della superficie";
- c) e d) rimangono invariati anche nel messaggio;
- e) fino a fr. 600. - - all'anno;
- f) fino a fr. 600. - - all'anno;
- g) reinserire "utilizzazioni di aree per l'esercizio di commerci, posteggio privato" e tasse fino a fr. 60. - - per mq all'anno, rispettivamente fr. 2. - - all'ora (invariata);
- h) fino a fr. 360. - - per ml all'anno;
- i) fino a fr. 25. - - per mq al mese;
- l) fino a fr. 12. - - per mc;
- m) fino a fr. 12. - - per mc."

La Commissione osserva anzitutto che la vigente legge sul demanio risale al 18 marzo 1986 ed è entrata in vigore con il 1. luglio 1987 e ritiene che i limiti massimi allora proposti per i diversi usi del demanio pubblico siano già stati attentamente valutati con i criteri invocati nel messaggio.

Appare pertanto giustificato un adeguamento degli stessi unicamente in termini di allineamento alla variazione relativa dell'indice ufficiale del costo della vita per il periodo 1987 - 1993, stimata nel venti per cento tondo: un ulteriore accrescimento va evitato per non ricadere in una fiscalizzazione della legge che è estranea agli scopi della stessa.

E nemmeno si può sostenere, per la determinazione delle tasse d'uso, la presenza di una logica strettamente commerciale, attese le repentine fluttuazioni congiunturali, spesso imprevedute e imprevedibili nell'intensità e nella durata: la situazione attuale insegna.

A proposito di darsene e pontili è da segnalare la prassi eccessivamente limitativa adottata dall'autorità in materia di

concessioni per la loro realizzazione , specie sul lago di Lugano , con conseguente proliferazione di attracchi vari a scapito della sicurezza sulle rive dei laghi .

D'altro canto la carenza di porti rende difficilissima una sistemazione dei natanti , se non a costi molto elevati e ciò a danno sia dei residenti che dei turisti .

E' quindi in particolare auspicabile agevolare e sviluppare la collaborazione tra enti pubblici e proprietari privati per la progettazione e la costruzione di porti di interesse regionale e locale , come previsto del resto dal Piano direttore per rispondere adeguatamente alle necessità qui avanti esposte .

#### **Art . 20 cpv . 2 (Tasse - ammontare)**

Stralcio.

La Commissione decide di stralciare il cpv . 2 dell'art . 20 del messaggio , ritenuto che il principio dell'indicizzazione può rivelarsi un'arma a doppio taglio , che é attualmente un sistema in parte superato e che comunque , al giorno d'oggi , le modificazioni legislative avvengono con frequenze ravvicinate .

Viene per contro ripreso e rinviato per motivi di sistematica all'art . 22 cpv . 2 del messaggio il cpv . 2 dell'art . 20 della vigente legge .

A seguito dello stralcio del cpv . 2 , i cpv . 3 e 4 dell'art . 20 assumono rispettivamente la numerazione 2 e 3 .

E' ancora da rilevare , come osserva il Segretariato agricolo , che del demanio pubblico cantonale fanno parte anche immobili agricoli (stabili e fondi) e che l'uso che se ne fa , solitamente corrisponde ad un affitto agricolo , a proposito del quale fanno stato le relative disposizioni della legislazione federale e cantonale ; così é del resto confermato ai funzionari competenti della Sezione economico amministrativa del Dipartimento del territorio .

#### **Art . 24 cpv . 3 (Retrocessione)**

Modifica redazionale:

"Il diritto al rimborso si prescrive nel termine di un anno dalla crescita in giudicato della relativa decisione" .

## **4. CONCLUSIONI**

La Commissione della legislazione invita il Gran Consiglio ad approvare il disegno di legge che modifica la legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986 , allegato al presente rapporto .

#### **Per la Commissione della legislazione:**

Giovanni Maria Staffieri , relatore  
Agustoni E . - Alfier - Bernasconi Benito -  
Bizzozero - Brunoni - Fiori - Lepori Colombo -  
Merlini - Simoneschi - Cortesi.

Disegno di

**LEGGE**

sul demanio pubblico del 18 marzo 1986 ; modifica

**Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visti il messaggio 19 maggio 1993 n . . 4112 del Consiglio di Stato e il rapporto 19 novembre 1993 n . . 4112 R della

**d e c r e t a :**

**I.**

La legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986 é così modificata:

**CAPITOLO I - Norme generali**

**Art. 1 lett . e)**

Demanio pubblico immobiliare (mod .)

e) i terreni di nuova formazione (art. 659 CC) e le proprietà private estinte con la perdita del fondo (art. 666 CC) ;

**Art. 4a (nuovo)**

Responsabilità per opere di arginature di terzi

Il Cantone non é responsabile per danni determinati dall'esecuzione di opere di sistemazione o di correzione dei laghi e dei corsi d'acqua da parte di terzi .

**Art . 5a (nuovo)**

Cose senza padrone per derelizione

1 Le proprietà fondiari estinte per derelizione sono cose senza padrone suscettibili di occupazione previa autorizzazione del Dipartimento competente .

2 I Comuni ne assicurano la manutenzione richiesta dalla tutela dell'ordine pubblico , riservata la ripetizione delle spese per tale manutenzione .

**Art . 7 cpv . 3 (nuovo)**

Acquisto

3 Nei limiti fissati dal regolamento i beni acquisiti per una destinazione pubblica definita e non utilizzati integralmente a tale scopo non costituiscono beni demaniali , riservate le disposizioni della legge di espropriazione .

**Art . 10 cpv . 2**

Uso speciale; autorizzazione, concessione e contratto (mod .)

2 L'uso di poca intensità soggiace ad autorizzazione e l'uso più intenso e durevole a concessione ; tali atti possono essere sostituiti da un contratto di diritto amministrativo .

**Art . 11 cpv . 2**

Autorità competenti

2 Le concessioni che durano oltre vent' anni e quelle che implicano disposizioni importanti del demanio sono di competenza del Gran Consiglio .

**Art . 12**

Procedura

1 L' uso speciale viene autorizzato o concesso con atto indipendente da altri permessi nell' ambito di procedure coordinate .

2 Restano comunque riservati i diritti di terzi .

**Art . 16 cpv . 1**

Trasferimento

1 Le autorizzazioni e le concessioni possono essere trasferite a terzi solo con il preventivo consenso dell'autorità ; il consenso non può essere negato se il nuovo titolare soddisfa tutte le esigenze dell'uso speciale e se al trasferimento non ostano motivi di interesse pubblico .

**Art . 17**

Revoca di autorizzazione

1 Le autorizzazioni possono essere modificate o revocate in ogni tempo per motivi di interesse pubblico senza indennità salvo diversa disposizione dell'atto di autorizzazione .

2 Le autorizzazioni sono revocabili senza indennità se sono state ottenute con indicazioni inveritiere o se il titolare non si attiene alle disposizioni legali o alle condizioni cui sono state sottoposte .

## **Art. 20**

### Ammontare

1 Per l'uso del demanio pubblico sono dovute le seguenti tasse :

- a) opere , come fabbricati , terrazze , darsene , impianti balneari , porti , pontili , piscine , muri , terrazze , giardini , balconi , gronde , tende e copertura di corsi d' acqua , fino a fr . 120 . - - per mq all'anno ;
- b) darsene e porti sull'area privata fino a fr . 6'000 . - - all'anno a seconda della superficie ;
- e) lampade , insegne e simili , fino a fr . 600 . - - all'anno ;
- f) boe e attracchi per natanti , fino a fr . 600 . - - all'anno ;
- g) utilizzazioni di aree per l'esercizio di commerci , posteggio privativo dei veicoli e simili , fino a fr . 60 . - - per mq all'anno ; se l'uso di posteggi é regolato da parchimetri , fino a fr . 2 . - - all'ora ;
- h) esercizio di stabilimenti balneari e campeggi lungo le rive dei laghi o fiumi , a dipendenza della larghezza e della qualità della riva pubblica , fino a fr . 360 . - - per ml all'anno ;
- i) deposito di materiali e macchinari per le costruzioni , formazione di ponteggi e simili , fino a fr . 25 . - - per mq al mese ;
- l) scarico di materiale nei laghi e corsi d' acqua , fino a fr . 12 . - - per mc ;
- m) estrazione di sabbia , ghiaia e altro materiale dall'alveo dei laghi e corsi d' acqua , fino a fr . 12 . - - per mc ; non é dovuta nessuna tassa per estrazioni d'uso privato inferiori a 5 mc .

2 Per usi speciali non previsti dal presente articolo , la tassa é fissata di volta in volta per analogia dall'autorità competente .

3 Sono riservate deroghe tramite contratti di diritto amministrativo .

## **Art . 20a (nuovo)**

### Adeguamento delle tasse periodiche

1 Entro i limiti della legge , le tasse periodiche possono essere adeguate all'evoluzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo indipendentemente dalla durata dell'atto di autorizzazione o di concessione .

2 L'adeguamento interviene tramite semplice notifica scritta .

3 Per gli atti di concessione rilasciati dal Gran Consiglio l'adeguamento é deciso dal Consiglio di Stato ; per gli altri atti l'adeguamento é deciso dal Dipartimento competente .

4 Sono riservate esplicite deroghe sancite contrattualmente .

## **Art . 21**

### Criteri di commisurazione (mod .)

Le singole tasse sono determinate secondo prudenziali criteri commerciali tenendo in considerazione , in particolare , il vantaggio economico per il richiedente e l'importanza della limitazione dell'uso comune .

## **Art . 22 cpv . 2**

### Pagamento

2 Per casi di poca importanza la tassa periodica può essere sostituita da una tassa unica anticipata .

## **Art . 22a (nuovo)**

### Prescrizione

1 Il credito per tasse si prescrive in cinque anni da quando sono esigibili .

2 La prescrizione é interrotta da ogni diffida in forma scritta e resta sospesa fintanto che il debitore non può essere escusso in Svizzera .

## **Art . 24**

### Retrocessione

1 Il titolare ha diritto alla retrocessione proporzionale della tassa se l'autorizzazione o la concessione viene revocata prima che sia trascorso il periodo di computo .

2 La rinuncia del titolare o la revoca secondo gli art . 17 cpv . 2 o 18 cpv . 2 non danno diritto alla retrocessione della tassa .

3 Il diritto al rimborso si prescrive nel termine di un anno dalla crescita in giudicato della relativa decisione .

## **II.**

Le proprietà fondiarie estinte per derelizione e acquisite dallo Stato prima dell'entrata in vigore della presente modifica di

legge sono cose senza padrone suscettibili di occupazione giusta l'art . 5a della legge modificata .

### **III.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum , la presente modifica di legge é pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.